

11 luglio 2007

AG 6-07

Oggetto: richiesta di chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 593, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

In esito a quanto richiesto con vs. nota del 13 giugno 2007, si comunica che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 11 luglio 2007 ha esaminato la questione in oggetto ed ha approvato le seguenti considerazioni.

L'art. 1, comma 593, della legge finanziaria 2007 fissa un limite massimo per la retribuzione dei dirigenti delle P.A. di cui all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

La disposizione in esame ha effettivamente creato numerosi dubbi interpretativi.

Al fine di garantire una corretta interpretazione della disposizione, sono intervenuti, in prima battuta, il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione con la direttiva n. 3 del 22 febbraio 2007 e, successivamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri con direttiva del 16 marzo 2007, registrata dalla Corte dei conti in data 14 giugno 2007.

Quest'ultimo atto impartisce indirizzi interpretativi in relazione a tutti gli aspetti della norma (ambito soggettivo, ambito oggettivo, limite della retribuzione, obblighi di trasparenza e pubblicità, sanzione) con lo scopo di garantirne una applicazione omogenea.

La sezione dedicata all'individuazione dell'ambito oggettivo della norma chiarisce numerosi aspetti, anche in riferimento al quesito posto.

Viene infatti affermato che, quanto ai consulenti, il riferimento normativo deve intendersi riferito alle consulenze caratterizzate da durata o continuità "che si configurano come supporto all'attività corrente dell'amministrazione, per il cui esercizio non si disponga delle necessarie risorse interne" ritenuto che la ratio della disposizione sarebbe quella di contenere le spese di supporto di carattere continuativo cui le amministrazioni non possono assolvere con le risorse di personale proprie.

Vengono quindi espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della norma, oltre alle prestazioni professionali affidate dall'Amministrazione in assenza di qualsiasi attività discrezionale (ad esempio, patrocinio legale, incarichi di progettazione, incarichi di collaudo), le prestazioni professionali aventi ad oggetto prestazioni specifiche, disciplinate da contratti d'opera o d'opera professionale, il cui importo è determinato dalle tariffe professionali o dall'ordinaria contrattazione del mercato.

Circa poi la figura dei "titolari di qualsivoglia incarico", viene ribadito lo stesso criterio interpretativo applicato ai consulenti e, pertanto, devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della norma gli incarichi professionali con contenuto ben specificato, frutto di professionalità non normalmente disponibili da parte dei destinatari della disposizione, il cui compenso è determinato in base a tariffe o è oggetto di libera contrattazione sul mercato. In particolare, vengono ritenuti non rientranti nella nozione di "qualsivoglia incarico" i contratti di servizio a società.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direttiva, può ritenersi corretta l'interpretazione secondo cui i servizi sopra e sottosoglia regolati e affidati in conformità al D.Lgs. n. 163/2006 sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma in commento.

Si tratta infatti di servizi, dal contenuto necessariamente specifico, il cui corrispettivo viene determinato dalla libera contrattazione del mercato, come richiesto dalla direttiva ai fini della non applicazione della norma, nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica che garantiscono, da una parte, che il prezzo di aggiudicazione sia il miglior prezzo che il mercato può offrire (ovvero, il prezzo più basso fermi i requisiti di qualità richiesti), e, dall'altra, la trasparenza e la pubblicità che il Legislatore, con l'introduzione dell'obbligo della pubblicazione sul sito web del nominativo del soggetto cui è stato conferito un incarico e l'ammontare del compenso, ha dimostrato di voler valorizzare. L'interpretazione in tal senso è rafforzata dall'ulteriore precisazione che, comunque, la

norma non si applica ai contratti di servizio affidati a società.

Per quanto riguarda le prestazioni professionali soggette a tariffa, si può ritenere che non rientrino nell'ambito di applicazione della norma a condizione che, come previsto nella direttiva, abbiano ad oggetto prestazioni esattamente specificate e non siano caratterizzate da durata o continuità. In altre parole, non deve trattarsi di prestazioni professionali svolte da risorse che si configurino come supporto all'attività corrente dell'amministrazione.

Infine, per quello che concerne in particolare i componenti dei collegi arbitrali, occorre fare riferimento ad un ulteriore passaggio della direttiva nel quale i componenti di commissione o di collegio vengono ritenuti, del pari dei dirigenti, come soggetti legati da rapporti aventi tipicamente carattere continuativo e quindi, implicitamente, rientranti nell'ambito di applicazione della norma. Si ritiene che questa interpretazione debba essere di volta in volta valutata rispetto al caso concreto. Nel caso di specie, ad esempio, i collegi arbitrali non sembrano svolgere una attività continuativa ma vengono nominati per portare a termine un incarico precisamente delineato sia rispetto all'oggetto che alle finalità. Si ritiene, pertanto, che nel limite in cui i compensi del Presidente e dei componenti dei collegi arbitrali sono determinati in base a tariffe professionali, possono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della norma.